

ORIGINALE

N° 48866 di protocollo

N° 105/A/ECO del 22 novembre 2013



PROVINCIA DI COMO
“PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE”
SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: **PREMOLI LUIGI & FIGLI S.p.A.** con sede legale a Milano in Corso Sempione 39 e impianto a Rovello Porro in Via Generale Porro 27. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.9/A/ECO del 15/2/2012, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.



(VEDASI RELAZIONE INTERNA)

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE
(Dario Galetti)

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Dario Galetti", written over the printed name.





IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA E AMBIENTE

Ditta: **PREMOLI LUIGI & FIGLI S.p.A.** con sede legale a Milano in Corso Sempione 39 e impianto a Rovello Porro in Via Generale Porro 27. Esito dell'istruttoria tecnica per l'approvazione della modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n.9/A/ECO del 15/2/2012, rilasciata dal Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, ai sensi della parte II del D.Lgs 152/06 e s.m.i.

VISTI:

- il D.lgs. 3 aprile 2006 n° 152 e s.m.i.;
- la L.R. 12 dicembre 2003 n° 26 e s.m.i.;
- la L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i.;
- il D.lgs. 18 agosto 2000, n° 267;
- il D.P.R. 7 settembre 2010 n. 160;
- la L.R. 5 gennaio 2000 n° 1;
- la L.R. 3 aprile 2001 n° 6;
- la D.G.R. 8831 del 30 dicembre 2008;
- la D.G.R. 4626 del 28 dicembre 2012;
- la D.G.R. 2970 del 2 febbraio 2012;
- il D.M. 24 aprile 2008;
- la Legge 15 maggio 1997 n° 127;
- la Legge 7 agosto 1990 n° 241;

RAMMENTATO che le Province risultano titolari delle funzioni amministrative in materia di autorizzazione integrata ambientale sulla base di quanto disposto dalla L.R. 11 dicembre 2006 n° 24 e s.m.i., con esclusione delle autorizzazioni relative alle attività di cui all'allegato VIII punto 5.2 alla parte seconda del D. Lgs 152/06 e s.m.i. di competenza regionale;

PRESO ATTO che, ai sensi del D.P.R. n. 160/2010, il SUAP è l'unica amministrazione titolata al rilascio di autorizzazioni a conclusione di qualsiasi procedimento che abbia ad oggetto l'esercizio di attività produttive, ivi comprese le autorizzazioni integrate ambientali;

VISTO il P.D. n. 9/A/ECO del 15 febbraio 2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, di rinnovo e contestuale modifica non sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata dalla Regione Lombardia con DDS n. 13324 del 24/11/2006, ai sensi della parte II del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

ATTESO che la ditta di cui sopra con nota del 5/8/2013, pervenuta in atti provinciali il 9/8/2013, ha presentato comunicazione di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale di cui al suddetto P.D. n. 9/A/ECO del 15/2/2012;

ATTESTATA l'avvenuta regolare istruttoria tecnica della pratica da parte dei competenti uffici provinciali, precisando che:

- la modifica richiesta è da considerarsi non sostanziale in base ai criteri di cui all'art.5 comma 1 lettera l) del D.Lgs 152/06 e s.m.i. e della DGR 2970 del 2 febbraio 2012;
- l'istruttoria tecnica si è conclusa con valutazione favorevole, ferme restando le prescrizioni riportate nel medesimo allegato tecnico;
- la descrizione delle modifiche non sostanziali all'autorizzazione integrata ambientale è riportata nell'allegato tecnico, approvato con il presente atto;
- la durata dell'autorizzazione integrata ambientale resta invariata rispetto a quanto previsto dal P.D. n. 9/A/ECO del 15/2/2012;



RITENUTO pertanto, a conclusione dell'istruttoria tecnica, di procedere alla trasmissione dell'esito della medesima al SUAP di Lomazzo, per l'adozione dei provvedimenti di competenza ai sensi del D.P.R. 160/2010;

DÀ ATTO che il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17 comma 32 e 33 della L. 127/97;

VISTO infine l'art. 107 commi 2 e 3 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000: "Testo unico leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";

DETERMINA

Di approvare l'allegato tecnico al presente provvedimento quale esito dell'istruttoria per l'approvazione della modifica non sostanziale all'impianto IPPC sito in Rovello Porro, Via General Porro 27, gestito da PREMOLI LUIGI E FIGLI SPA.

Di mantenere inalterate tutte le condizioni e prescrizioni indicate nel P.D. n. 9/A/ECO del 15/2/2012, che si intendono qui integralmente riportate, qualora non espressamente variate dal presente atto, ribadendo che la scadenza dell'autorizzazione rimane invariata e che pertanto l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata da parte del Gestore entro 180 giorni dalla data di scadenza;

DISPONE

Di far salve eventuali competenze autorizzative e concessorie (edilizie, etc.) spettanti ad altri Soggetti pubblici in ordine alla realizzazione delle opere necessarie.

La notifica del presente atto al SUAP di Lomazzo ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza;

DÀ ATTO

che ai sensi dell'art. 3 della L. 241/90 avverso al presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR competente entro 60 giorni dalla data di notifica, ovvero ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di notifica.



**IL DIRIGENTE DEL SETTORE
ECOLOGIA E AMBIENTE**
(Dott. Dario Galetti)

**Allegato Tecnico al P.D. n. 105/A/ECO del 22/11/2013**

Gestore: PREMOLI LUIGI E FIGLI SPA

Sede Legale: Milano, Corso Sempione 39

Sede Operativa: Rovello Porro, via General Porro 27

1. Descrizione della variante non sostanziale.

La variante all'autorizzazione in essere riguarda la rete di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche dei piazzali: quelle attualmente recapitanti in S4 saranno convogliate in S3 mentre in S4 resteranno convogliate le acque di una parte delle coperture.

2. Modifiche all'allegato tecnico dell'Autorizzazione integrata ambientale di cui al P.D. n. 9/A/ECO del 15/2/2012

L'allegato tecnico al P.D. n.9/A/ECO del 15/2/4/2012 del Dirigente del Settore Ecologia e Ambiente della Provincia di Como, viene modificato nelle parti di seguito riportate.

C.2. Emissioni idriche e sistemi di contenimento/abbattimento

Gli scarichi decadenti dall'insediamento sono costituiti da:

- Reflui derivanti da servizi igienici (acque reflue assimilate alle domestiche): dopo decantazione in fossa biologica sono scaricati in fognatura comunale (S1).
- Acque meteoriche derivanti dal dilavamento delle coperture e dei piazzali: ricircolo quale acqua di processo delle acque di prima pioggia separate, recapito in corso d'acqua superficiale delle acque di seconda pioggia (S3-S4-S5) così ripartito:

Scarico	Sup. scoperta pavimentata (m ²)	Sup. coperture (m ²)	Sup. totale (m ²)	Capacità vasca 1° pioggia (m ³)
S3	~ 3.390	~ 480	~ 3.870	~ 21
S4	/	~ 830	~ 830	/
S5	~ 1.200	~ 250	~ 1.450	~ 15

La zona di scarico delle materie prime, che poteva rilasciare sostanze contaminanti nelle acque, è stata coperta pertanto non è più soggetta a dilavamento.

Le vasche di prima pioggia sono provviste di pozzetto selezionatore che, all'avvenuto riempimento della vasca, permette alle acque di seconda pioggia di defluire verso gli scarichi. Apposite pompe sommerse provvedono ad inviare le acque di prima pioggia al riutilizzo.

Le acque di processo scaricate provengono da vapore condensatosi nell'impianto di cristallizzazione e/o dal circuito delle acque di raffreddamento. Il ciclo delle acque all'interno del ciclo produttivo nel complesso risulta un ciclo chiuso, ma in realtà soffre di squilibri dovuti a:

- non perfetta contemporaneità delle diverse fasi;
- disomogeneità quali-quantitativa delle materie prime e dei lotti di salamoia derivante dal loro lavaggio;
- insufficiente disponibilità di stoccaggi, dovuti a difficoltà logistiche e a vincoli urbanistici, che sopperiscano a quanto sopra.



Ne deriva che, in alcuni momenti, si verifica una sovrabbondante disponibilità di acqua, che non può essere immediatamente assorbita dal sistema (e quindi deve essere scaricata in fognatura), e in altri, viceversa, si deve attingere al pozzo presente presso il complesso per sopperire a insufficiente disponibilità di acqua dolce da inserire nel processo.

- Scarico di acque di processo in fognatura (**S6**): grazie alle migliorie apportate e all'ottimizzazione del processo, nel triennio 2008-2010 non si è reso necessario lo scarico di reflui idrici da processo.

E.2.3. Prescrizioni impiantistiche

Considerato che a seguito della modifica allo scarico S4 saranno recapitate le sole acque di copertura, non si ritiene necessaria la predisposizione di un punto di campionamento su tale scarico, pertanto la prima prescrizione del paragrafo E.2.3 viene così modificata:

- Devono essere individuate delle idonee soluzioni tecniche per garantire la possibilità di prelievo di campioni rappresentativi delle acque di seconda pioggia scaricate dai punti **S3** ed **S5** come da Piano di monitoraggio.

I suddetti punti di prelievo dovranno essere realizzati come indicato nella documentazione tecnica trasmessa con nota del 5/8/2013 nei punti indicati nelle planimetrie 68ter e 79bis aggiornate a maggio 2013 nel rispetto delle tempistiche prescritte con P.D. 81/A/ECO 3/10/2013 di diffida così come modificato con P.D. n. 104/A/ECO del 22/11/2013.

F.3.2. Acqua

Per le motivazioni di cui sopra, il monitoraggio qualitativo delle acque di seconda pioggia scaricate in c.i.s., prescritto al paragrafo F.3.2, dovrà essere effettuato su uno dei due scarichi S3 o S5 a scelta del Gestore nel rispetto delle tempistiche prescritte con P.D. 81/A/ECO 3/10/2013 di diffida così come modificato con P.D. n. 104/A/ECO del 22/11/2013.

